



COMUNE DI GRISOLIA

Via Progresso, 1 - 87020 Grisolia (Cs)
E-Mail: comunegrisolia@libero.it

Regolamento per l'istituzione del servizio di vigilanza comunale per la difesa ambientale del territorio, decoro, controllo gestione, raccolta e smaltimento rifiuti e della figura comunale dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario (IACV)

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

INDICE

Art 1. FINALITÀ*

Art 2. VOLONTARIETÀ' DEL SERVIZIO

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art 4. DEFINIZIONE DI GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. NOMINA A GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 7. INCARICO DI GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 8. DOVERI DELLA GUARDIA AMBIENTALE

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 10. COMPITI DELLA GUARDIA AMBIENTALE

Art .11 COMPITI DEL COMUNE

Art. 12. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE
VOLONTARIO COMUNALE

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 FINALITÀ'

Il Comune di Grisolia istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Comunale, disciplinando, altresì, il ruolo e la figura dell' Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché per la sorveglianza antincendio, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art. 2 VOLONTARIETÀ' DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza ambientale comunale, in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, nonché la sorveglianza sul patrimonio naturale e vegetale, anche facendo rispettare le disposizioni regionali e comunali sui periodici divieti di accensione dei fuochi, al fine di evitare il propagarsi degli incendi, costituisce un servizio volontario non retribuito, che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in merito alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali Volontari Comunali.

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e sui tempi ed i modi dell'accensione, smaltimento delle stoppie e dei residui vegetali nelle campagne e nei pressi delle abitazioni.

Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città.

Svolge funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relativi, in via esclusiva, al decoro, alle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti di competenza del Comune, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art 5. NOMINA A GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

I soggetti da nominare Ispettori Ambientali Comunali Volontari - ricorrendone i requisiti di cui al presente Regolamento - sono individuati, in via prioritaria, tra i dipendenti comunali, gli operatori che svolgono il servizio di nettezza urbana, e gli iscritti alle associazioni di volontariato che collaborano con il Comune, nel caso esprimano la propria candidatura al bando di cui al seguente comma successivo.

L'amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento potrà predisporre e pubblicare un apposito Avviso volto a raccogliere candidature.

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Volontari comunali, con proprio decreto motivato, tra gli appartenenti alle Associazioni di Volontariato che hanno stipulato una convenzione con il Comune per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, nonché personale dipendente dal Comune

Tale provvedimento ha validità di un anno e può essere rinnovato su richiesta dell'interessato.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati, aderenti alle suddette associazioni, dovranno frequentare un corso di formazione in materia ambientale e superare l'esame di cui al successivo articolo 12.

I soggetti di cui ai commi precedenti dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale Volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 67;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- godere di diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale o naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5.

Nel decreto Sindacale di nomina sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.

Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Comunale Volontario può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Tali dimissioni diventeranno effettive all'atto della presentazione delle stesse

Art. 8 DOVERI DELLA GUARDIA AMBIENTALE

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il Responsabile del Settore di Polizia Municipale unitamente al Responsabile del Settore Ambiente;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio disposto dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale e/o dal Responsabile del Settore Ambiente;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio.

L'Ispettore Ambientale Volontario deve compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al Comando di Polizia Municipale per la notifica e le altre incombenze di legge. Nell'arco della stessa giornata l'attività di volontario ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria.

Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a dare immediata notizia agli organi di Polizia Giudiziaria presenti sul territorio comunale. E' fatto divieto all'ispettore Ambientale Volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, eco.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore Ambientale Volontario comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e, sentito l'interessato, comportano una sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a mesi sei.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il responsabile proporrà al Sindaco la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca della nomina viene disposta d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con proprio decreto.

Art 10. COMPITI DELLA GUARDIA AMBIENTALE

Gli Ispettori Ambientali Volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale in sede di contestazione di leggi, di regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

I volontari durante lo svolgimento della loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di Polizia Amministrativa, esercitando i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 (dieci) ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede al corretto funzionamento del servizio utilizzando mezzi finanziari propri o eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti.

Le modalità di intervento e di gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative, la dotazione dei bollettari dei verbali, la ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al Settore di Polizia Municipale, d'intesa con il Settore III -Servizio Igiene e Ambiente.

Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689/1981. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell'ispettore Ambientale sono di competenza del Comune di Grisolia e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 in materia d'imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune di Grisolia.

Il Comando Polizia Locale esercita, altresì, il controllo sul rispetto delle procedure in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81.

Il Comune stipulerà idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi dipendente

dalle attività di cui al presente regolamento.

Art 12. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutte gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari

Comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 20 (venti) ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato in materia ambientale. Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore ai 20% del totale delle ore di corso.

Al termine del corso i partecipanti dovranno superare un esame finale consistente in una prova orale a domande sorteggiate da un numero di 10 (dieci) ed una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di contestazione di violazione amministrativa.

Si intende superata la prova orale qualora il candidato abbia risposto in modo positivo e la Commissione nominata abbia assegnato un punteggio minimo di 6 (sei) punti sui complessivi 10 (dieci) punti a disposizione.

Per la prova pratica la sufficienza è acquisita conseguendo un punteggio minimo di 6 (sei) punti sui complessivi 10 (dieci) punti a disposizione della commissione.

Saranno iscritti nell'elenco degli Ispettori Ambientali Volontari coloro che risulteranno idonei alle due prove selettive.

D Responsabile del settore di Polizia Municipale è responsabile dell'intero procedimento, compresa l'indizione del bando di selezione, l'organizzazione del corso di formazione e la nomina della Commissione Esaminatrice per la valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- figura e compiti della Guardia Ambientale Volontaria;
- esame della normativa regionale e statale in materia ambientale;
- illeciti amministrativi e reati in materia ambientale;
- procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per i 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune.